

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

98/646/PESC:

- * **Decisione del Consiglio, del 13 novembre 1998, concernente il monitoraggio della situazione nel Kosovo, adottata sulla base dell'articolo J.4, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea** 1
- Dichiarazione della delegazione danese** 2

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CE) n. 2469/98 del Consiglio, del 9 novembre 1998, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi** 3
- Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi** 4
- Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi** 6
- Regolamento (CE) n. 2470/98 della Commissione, del 17 novembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli** 12
- Regolamento (CE) n. 2471/98 della Commissione, del 17 novembre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame** 14
- Regolamento (CE) n. 2472/98 della Commissione, del 17 novembre 1998, che stabilisce i prezzi rappresentativi ed i dazi addizionali all'importazione nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95** 16
- * **Regolamento (CE) n. 2473/98 della Commissione, del 16 novembre 1998, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie della flora e della fauna selvatiche** 18

Regolamento (CE) n. 2474/98 della Commissione, del 17 novembre 1998, che abroga il regolamento (CE) n. 1579/98 relativo alla gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese	33
Regolamento (CE) n. 2475/98 della Commissione, del 17 novembre 1998, che abroga il regolamento (CE) n. 1122/98 relativo alla gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco	34
Regolamento (CE) n. 2476/98 della Commissione, del 17 novembre 1998, che abroga il regolamento (CE) n. 1791/98 relativo alla gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga	35
Regolamento (CE) n. 2477/98 della Commissione, del 17 novembre 1998, che abroga il regolamento (CE) n. 1761/98 relativo alla gara permanente per l'esportazione di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese	36
Regolamento (CE) n. 2478/98 della Commissione, del 17 novembre 1998, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto	37

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Parlamento europeo

98/647/EG:

- * **Decisione del Parlamento europeo, del 7 ottobre 1998, che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1996 — Sezione IV: Corte di giustizia — Sezione V: Corte dei conti — Sezione VI, parte B: Comitato delle regioni** 39

Risoluzione intesa a informare il Comitato economico e sociale delle regioni del rinvio della decisione di discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1996 — Sezione VI, parte A: Comitato economico e sociale 41


Commissione

98/648/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 5 novembre 1998, recante modifica della decisione 97/217/CE che definisce i gruppi di paesi terzi cui è consentito utilizzare i certificati veterinari previsti per l'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio provenienti da paesi terzi⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 3332].....** 42

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 2064/97 della Commissione, del 15 ottobre 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (GU L 290 del 23.10.1997)** 46



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 1998

concernente il monitoraggio della situazione nel Kosovo, adottata sulla base dell'articolo J.4, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea

(98/646/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.4, paragrafo 2,

vista la dichiarazione (n. 30) dell'Unione dell'Europa occidentale inclusa nell'atto finale firmato al momento dell'adozione del trattato,

considerando che in data 26 ottobre 1998 il Consiglio ha adottato una dichiarazione che definisce una impostazione globale per il Kosovo, nella quale si prevede il pieno sostegno dell'Unione europea agli accordi firmati a Belgrado il 16 ottobre 1998 tra la Repubblica federale di Jugoslavia e l'OSCE e il 15 ottobre 1998 tra la Repubblica federale di Jugoslavia e la NATO, il pieno sostegno alla missione di verifica nel Kosovo da parte dell'OSCE nonché la disponibilità dell'Unione europea a contribuire all'assistenza dei rifugiati e degli sfollati;

considerando che l'azione europea sopra definita richiede una perfetta conoscenza della situazione in loco nel Kosovo; che tale conoscenza verrebbe facilitata dalle informazioni risultanti dall'interpretazione di immagini spaziali;

considerando che tra i compiti del Centro satellite dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) vi è quello di fornire, sulla base di un mandato del Consiglio, informazioni risultanti dall'interpretazione delle immagini spaziali nel campo della sorveglianza generale della sicurezza, in particolare della sorveglianza generale di zone di interesse per l'UEO, e un supporto alla verifica dell'attuazione degli accordi;

considerando che, in tali condizioni, l'Unione europea dovrebbe ricorrere all'UEO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Unione europea chiede all'UEO di fornire le pertinenti informazioni messe a disposizione dal centro satellite dell'UEO riguardanti:

— lo stato di attuazione degli accordi firmati a Belgrado il 16 ottobre 1998 tra la Repubblica federale di Jugoslavia e l'OSCE e il 15 ottobre 1998 tra la Repubblica federale di Jugoslavia e la NATO

e

— la situazione dei rifugiati e degli sfollati e delle infrastrutture al riguardo,

affinché l'Unione europea possa contribuire al monitoraggio necessario per la piena riuscita della missione di verifica nel Kosovo da parte dell'OSCE e della NATO.

Articolo 2

La presente decisione è notificata all'UEO in conformità delle conclusioni adottate dal Consiglio il 14 maggio 1996 sulla trasmissione all'UEO di documenti dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. FARNLEITNER

Dichiarazione della delegazione danese

In conformità della sezione C della decisione adottata dal Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione delle decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni in materia di difesa.

Il governo danese ha deciso che la Danimarca non parteciperà alla decisione del Consiglio, ai sensi dell'articolo J.4, paragrafo 2, concernente il monitoraggio della situazione nel Kosovo.

Conformemente alla decisione di Edimburgo la Danimarca non frapperà ostacoli allo sviluppo di una più stretta cooperazione tra gli Stati membri in questo settore. Pertanto, la posizione summenzionata non impedisce l'adozione della decisione del Consiglio.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2469/98 DEL CONSIGLIO
del 9 novembre 1998
relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica
del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la Comunità e la Repubblica del Gabon hanno negoziato e siglato un accordo di pesca che garantisce possibilità di pesca ai pescatori comunitari nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Gabon;

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare questo accordo;

considerando che occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione delle possibilità di pesca tradizionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo tra la Comunità e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1998.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna:	22 navi
Francia:	20 navi

b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna:	28 navi
Portogallo:	5 navi

Qualora le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscano le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il presidente

J. FARNLEITNER

⁽¹⁾ GU C 240 del 31. 7. 1998, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 313 del 12. 10. 1998.

ACCORDO**tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi**

LA COMUNITÀ EUROPEA, qui di seguito denominata la «Comunità», e

LA REPUBBLICA DEL GABON,

CONSIDERANDO lo spirito di cooperazione emerso dalla convenzione di Lomé, nonché le relazioni di proficua collaborazione esistenti tra la Comunità e la Repubblica del Gabon;

CONSIDERANDO la volontà della Repubblica del Gabon di promuovere lo sfruttamento razionale delle proprie risorse alicutiche tramite una più stretta cooperazione;

RAMMENTANDO che la Repubblica del Gabon esercita la sua sovranità o giurisdizione sulla fascia delle 200 miglia nautiche al largo delle proprie coste, in particolare in materia di pesca marittima;

TENUTO CONTO del fatto che le due parti sono firmatarie della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

PERSUASE che l'esercizio dei diritti di sovranità da parte degli Stati costieri nelle acque soggette alla loro giurisdizione, ai fini dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse vive, deve avvenire nel rispetto dei principi del diritto internazionale;

RISOLUTE a fondare le proprie relazioni su uno spirito di mutua fiducia e di rispetto dei reciproci interessi nel settore della pesca marittima, come stabilito nella convenzione di Lomé;

DESIDEROSE di fissare le modalità e le condizioni dell'esercizio della pesca che presenta un interesse comune per le due parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo mira a definire i principi e le norme che disciplineranno in futuro l'insieme delle condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità, qui di seguito denominati «pescherecci della Comunità», nelle acque che, in materia di pesca, sono soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Gabon, qui di seguito denominate «zona di pesca gabonese».

Articolo 2

1. La Repubblica del Gabon si impegna ad autorizzare l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci della Comunità nella propria zona di pesca, conformemente al presente accordo e in particolare all'allegato.

2. Le attività di pesca disciplinate dal presente accordo sono soggette alle leggi e ai regolamenti in vigore nella Repubblica del Gabon.

Articolo 3

1. La Comunità si impegna a prendere tutte le misure opportune per garantire che i propri pescherecci rispettino le disposizioni del presente accordo, nonché le

normative che disciplinano le attività di pesca nella zona di pesca gabonese.

2. Le autorità gabonesi notificano alla Commissione eventuali modifiche di dette normative anteriormente alla loro applicazione.

3. Le misure adottate dalle autorità gabonesi per regolare la pesca ai fini della conservazione delle risorse alicutiche saranno fondate su criteri obiettivi e scientifici. Esse non saranno discriminatorie nei confronti dei pescherecci della Comunità, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell'ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi reciproci di pesca.

Articolo 4

1. L'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca gabonese da parte dei pescherecci della Comunità è subordinato al possesso di una licenza di pesca rilasciata dalle autorità gabonesi su richiesta della Comunità.

2. Le autorità gabonesi rilasciano le licenze di pesca entro i limiti stabiliti per categoria di pescherecci nel protocollo accluso al presente accordo.

3. Il rilascio delle licenze è subordinato al versamento di un canone da parte dell'armatore interessato.

4. La procedura di presentazione delle domande di licenza, l'importo dei canoni e le modalità di pagamento sono definiti nell'allegato.

Articolo 5

Le parti contraenti si impegnano a concertarsi, tanto direttamente quanto nell'ambito di organizzazioni internazionali, per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell'Oceano Atlantico centro-orientale, nonché ad agevolare le relative ricerche scientifiche.

Articolo 6

I pescherecci autorizzati a pescare nella zona di pesca gabonese nel quadro del presente accordo sono tenuti a comunicare ai servizi competenti della Repubblica del Gabon le dichiarazioni di cattura, conformemente alle modalità fissate nell'allegato.

Articolo 7

Come contropartita per le possibilità di pesca concesse in virtù dell'articolo 2, la Comunità fornisce un contributo finanziario alla Repubblica del Gabon, conformemente alle condizioni e alle modalità definite nel protocollo allegato al presente accordo, salvi restando i finanziamenti di cui la Repubblica del Gabon beneficia nel quadro della convenzione di Lomé.

Articolo 8

Qualsiasi controversia sull'interpretazione o applicazione del presente accordo è oggetto di consultazione tra le parti contraenti.

Articolo 9

È istituita una commissione mista incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del presente accordo.

La commissione si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, alternativamente nella Repubblica del Gabon e nella Comunità.

Articolo 10

Qualora, in funzione dell'andamento degli stock, le autorità gabonesi decidano di adottare misure di conservazione che incidono sulle attività dei pescherecci della

Comunità, avranno luogo consultazioni tra le parti per adeguare l'allegato e il protocollo acclusi al presente accordo. Tali consultazioni si fondano sul principio che ogni sostanziale riduzione delle possibilità di pesca previste nel protocollo deve comportare una proporzionale riduzione del contributo finanziario della Comunità.

Articolo 11

Nessuna disposizione del presente accordo infirma o pregiudica in alcun modo le opinioni delle due parti contraenti per quanto riguarda qualsiasi questione relativa al diritto del mare.

Articolo 12

Il presente accordo si applica ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste da detto trattato, e al territorio della Repubblica del Gabon.

Articolo 13

L'allegato e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 14

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Se una delle due parti non vi pone fine tramite una notifica comunicata sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni, esso è prorogato per periodi biennali successivi, salvo denuncia notificata almeno tre mesi prima della data di scadenza di ciascun periodo biennale.

In caso di denuncia dell'accordo, le parti contraenti avviano negoziati.

Prima della fine del periodo di validità del protocollo in corso, le parti contraenti avviano negoziati per determinare di comune accordo le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato e al protocollo.

Articolo 15

Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore il giorno della sua firma.

Fatto a Libreville, il 1° aprile 1998.

Per la Comunità europea

Per la Repubblica del Gabon

PROTOCOLLO**che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi***Articolo 1*

A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse conformemente all'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

- tonniere congelatrici con reti a circuizione: 42 navi,
- pescherecci con palangari di superficie: 33 navi.

Articolo 2

1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 270 000 ecu annui, pagabili entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Tale importo copre 9 000 tonnellate annue di catture di tonnididi nelle acque gabonesi. Qualora il volume delle catture di tonnididi effettuate nel quadro del presente accordo dai pescherecci comunitari nella zona di pesca gabonese superi detto quantitativo, l'importo di cui sopra è maggiorato di 50 ecu per tonnellata supplementare.

3. La compensazione finanziaria è versata al Tesoro pubblico della Repubblica del Gabon sul conto denominato «Pesca marittima, numero 47069 X».

4. L'utilizzo della compensazione di tale importo è di competenza esclusiva della Repubblica del Gabon.

Articolo 3

La Comunità partecipa inoltre, per il periodo di durata del protocollo, al finanziamento delle seguenti azioni, con un importo di 1 215 000 ecu ripartito come segue:

- 1) programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche relative alla zona di pesca gabonese: 200 000 ecu;

- 2) progetto di protezione e sorveglianza delle zone di pesca: 455 000 ecu;
- 3) sostegno istituzionale all'amministrazione responsabile della pesca: 355 000 ecu;
- 4) borse di studio e «stage» di formazione pratica nelle diverse discipline scientifiche, tecniche ed economiche collegate alla pesca: 105 000 ecu;
- 5) contributo della Repubblica del Gabon alle organizzazioni internazionali della pesca: 50 000 ecu;
- 6) partecipazione di delegati gabonesi alle riunioni internazionali in materia di pesca: 50 000 ecu.

Tali azioni sono decise di comune accordo tra le autorità competenti della Repubblica del Gabon e la Commissione europea.

Gli importi indicati saranno versati sul conto denominato «Pesca marittima, numero 47069 X», ad eccezione degli importi di cui ai punti 4 e 6, da versare in funzione della loro utilizzazione.

Il ministero della Pesca della Repubblica del Gabon trasmette alla delegazione della Commissione europea, entro tre mesi dal giorno anniversario dell'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale sull'attuazione delle suddette azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione europea si riserva il diritto di chiedere al ministero della Pesca della Repubblica del Gabon ogni informazione complementare su tali risultati e di riesaminare i pagamenti di cui sopra in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni.

Articolo 4

La mancata esecuzione da parte della Comunità dei versamenti di cui agli articoli 2 e 3 può comportare la sospensione del presente protocollo.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA GABONESE DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ**1. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze**

La procedura per la richiesta ed il rilascio delle licenze che autorizzano i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità a pescare nella zona di pesca gabonese è la seguente.

Tramite la delegazione della Commissione europea presso la Repubblica del Gabon, le autorità competenti della Comunità presentano al ministero della Pesca della Repubblica del Gabon una domanda di licenza per ciascun peschereccio che desidera esercitare un'attività di pesca nell'ambito dell'accordo, almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di validità desiderato.

Le domande devono essere compilate sul formulario appositamente previsto dal ministero della Pesca della Repubblica del Gabon, il cui modello figura nell'appendice 1.

Una volta firmate, le licenze vengono rilasciate dal ministero della Pesca della Repubblica del Gabon agli armatori o ai loro rappresentanti, tramite la delegazione della Commissione europea presso la Repubblica del Gabon, entro un termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea, in caso di forza maggiore la licenza rilasciata per un peschereccio è sostituita da una nuova licenza per un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe. L'armatore di quest'ultimo consegna la licenza annullata al ministero della Pesca della Repubblica del Gabon tramite la delegazione della Commissione europea.

Nella nuova licenza si indicano:

- la data del rilascio,
- il fatto che essa annulla e sostituisce quella del peschereccio precedente.

In tal caso, nessun nuovo anticipo deve essere versato. La licenza deve essere conservata permanentemente a bordo. Tuttavia, all'atto della notifica dell'anticipo trasmessa dalla Commissione europea al ministero della Pesca della Repubblica del Gabon, il peschereccio viene iscritto nell'elenco delle navi autorizzate ad esercitare attività di pesca che è comunicato alle autorità gabonesi responsabili del controllo della pesca. In attesa della licenza propriamente detta, una copia di essa può essere ottenuta via fax; tale copia, che autorizza il peschereccio a svolgere le proprie attività fino al ricevimento del documento originale, deve essere conservata a bordo.

Le licenze hanno una durata di validità di un anno. Esse sono rinnovabili.

Il canone è fissato a 25 ecu per tonnellata pescata nella zona di pesca della Repubblica del Gabon. Esso include le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

Il ministero della Pesca della Repubblica del Gabon comunica le modalità di pagamento del canone, in particolare i conti bancari e le valute da utilizzare.

Le licenze sono rilasciate previo versamento di un anticipo annuo di 2 500 ecu per tonniera con reti a circuizione, 1 100 ecu per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 150 tsl e 800 ecu per peschereccio con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 150 tsl.

2. Dichiarazione delle catture e computo dei canoni a carico degli armatori

Il comandante compila una scheda di pesca, conforme al modello ICCAT riportato nell'appendice 2, per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca gabonese.

Le schede, leggibili e firmate dal comandante, sono trasmesse quanto prima al ministero della Pesca della Repubblica del Gabon, nonché all'Istituto francese di ricerca scientifica per lo sviluppo in cooperazione (ORSTOM) o all'Istituto oceanografico spagnolo (IEO), che procedono al loro trattamento.

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, il ministero della Pesca della Repubblica del Gabon si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio che ha commesso l'infrazione fino all'adempimento delle necessarie formalità e di applicare le sanzioni previste dalla normativa nazionale.

Entro il 15 aprile di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione europea i quantitativi di catture effettuate nell'anno precedente, confermate dagli istituti scientifici. Su tale base la Commissione effettua il computo dei canoni dovuti per una campagna annuale e lo trasmette al ministero della Pesca della Repubblica del Gabon.

Gli armatori ricevono notifica del computo dalla Commissione europea entro fine aprile e dispongono di 30 giorni per adempiere i propri obblighi finanziari. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, l'armatore non può recuperare la somma residua.

3. Ispezioni e controlli

Ogni peschereccio comunitario che esercita attività di pesca nella zona di pesca della Repubblica del Gabon consente a qualsiasi funzionario gabonese incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca di salire a bordo e lo agevola nell'esercizio delle sue funzioni. La presenza del funzionario a bordo non deve superare il tempo necessario alla verifica delle catture per campione ed a qualsiasi altra ispezione relativa alle attività di pesca.

4. Osservatori

Su richiesta delle autorità gabonesi, le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie prendono a bordo un osservatore, a cui viene riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità gabonesi, ma in linea di massima non deve eccedere il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti. A bordo, l'osservatore

- osserva le attività di pesca delle navi;
- verifica la posizione delle navi impegnate in attività di pesca;
- procede ad operazioni di campionatura biologica nel quadro di programmi scientifici;
- prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
- verifica i dati sulle catture relativi alla zona gabonese che figurano nel giornale di bordo.

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore

- adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità gabonesi. Le spese di mobilitazione e smobilitazione dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto gabonese convenuto di comune accordo con le autorità del paese.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore è dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

5. Zone di pesca

I pescherecci di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzati a svolgere le proprie attività di pesca nelle acque situate ad oltre 12 miglia marine dalle linee di base.

6. Entrata ed uscita dalla zona

I pescherecci notificano almeno 24 ore prima al ministero della Pesca della Repubblica del Gabon la propria intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca gabonese. Nel notificare l'uscita, ciascun peschereccio comunica altresì la stima delle catture effettuate nel corso della permanenza nella zona di pesca gabonese. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per i pescherecci che non ne dispongono, via radio.

Un peschereccio sorpreso ad operare senza che la sua presenza sia stata notificata al ministero della Pesca della Repubblica del Gabon viene considerato privo di licenza.

Il numero del fax e la frequenza radio sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

Una copia delle comunicazioni via fax o della registrazione delle comunicazioni radio è conservata dal ministero della Pesca della Repubblica del Gabon e dagli armatori fintanto che le due parti non abbiano approvato il computo definitivo dei canoni di cui al punto 2.

7. Zone vietate alla navigazione

Nelle zone adiacenti a quelle in cui vengono esercitate attività di sfruttamento petrolifero è vietata ogni forma di navigazione.

Il ministero della Pesca della Repubblica del Gabon comunica i limiti di tali zone agli armatori contestualmente al rilascio della licenza di pesca.

Le zone in cui vige il divieto di navigazione vengono altresì comunicate per informazione alla delegazione della Commissione europea presso la Repubblica del Gabon, così come ogni eventuale modifica, che sarà annunciata almeno due mesi prima della sua applicazione.

8. Utilizzazione di servizi

I pescherecci della Comunità si sforzano, nella misura del possibile, di trasbordare e di procurarsi presso un porto della Repubblica del Gabon le forniture e i servizi necessari alle loro attività.

9. Procedura in caso di fermo

- 1) La delegazione della Commissione europea presso la Repubblica del Gabon viene informata entro due giorni lavorativi di qualsiasi fermo nella zona economica esclusiva della Repubblica del Gabon di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito di un accordo concluso tra la Comunità e un paese terzo. Essa riceve altresì una breve relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo.
 - 2) Prima di prospettare l'adozione di eventuali provvedimenti nei riguardi del comandante o dell'equipaggio del peschereccio o di qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature dello stesso, salvo misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, la delegazione della Commissione delle Comunità europee presso la Repubblica del Gabon e il ministero della Pesca tengono una riunione di concertazione, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato, entro un giorno lavorativo dalla ricezione delle informazioni summenzionate. Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano qualsiasi documento o informazione utile che possa chiarire le circostanze dei fatti constatati. L'armatore o il suo rappresentante è informato dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.
 - 3) Prima di avviare un'azione giudiziaria si cerca di definire l'infrazione con una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi non oltre tre giorni lavorativi dal fermo.
 - 4) Qualora la vertenza non abbia potuto essere definita con una procedura transattiva e sia quindi portata davanti ad un organo giudiziario competente della Repubblica del Gabon, l'autorità competente fissa una cauzione bancaria ragionevole entro due giorni lavorativi dalla conclusione del procedimento transattivo, in attesa della pronunzia giurisdizionale. Il ministero della Pesca svincola la cauzione bancaria non appena la decisione giurisdizionale abbia prosciolto il comandante del peschereccio in questione.
 - 5) La nave e l'equipaggio sono lasciati liberi subito dopo che:
 - si è conclusa la concertazione, se gli accertamenti lo consentono;
 - è stato ricevuto il pagamento dell'eventuale ammenda (procedura transattiva);
 - è stata depositata la cauzione bancaria (azione giudiziaria).
 - 6) Qualora una delle parti ritenga che vi siano difficoltà nell'applicazione della suddetta procedura, può chiedere che si proceda ad una consultazione urgente a norma dell'articolo 9 dell'accordo.
-

Appendice 1

MINISTERO DELLA PESCA

DOMANDA DI LICENZA PER IMBARCAZIONI STRANIERE ADIBITE ALLA PESCA INDUSTRIALE

1. Nome dell'armatore:
2. Indirizzo dell'armatore:
3. Nome del rappresentante o dell'agente locale dell'armatore:
4. Indirizzo del rappresentante o dell'agente locale dell'armatore:
5. Nome del capitano dell'imbarcazione:
6. Nome dell'imbarcazione:
7. Numero di matricola:
8. Date e luogo di costruzione:
9. Nazionalità di bandiera:
10. Porto di immatricolazione:
11. Porto di armamento:
12. Lunghezza (fr):
13. Larghezza:
14. Stazza lorda:
15. Stazza netta:
16. Capacità delle stive:
17. Capacità di refrigerazione o congelamento:
18. Tipo e potenza del motore:
19. Attrezzo di pesca:
20. Numero di marinai:
21. Sistema di comunicazione:
22. Indicativo di chiamata:
23. Segnaletica utilizzata:
24. Operazioni di pesca praticate:
25. Luogo di sbarco delle catture:
26. Zone di pesca:
27. Specie ittiche interessate:
28. Periodo di validità:
29. Condizioni particolari:

Parere della direzione generale della pesca:

.....

Osservazioni del ministero della Pesca, dell'Agricoltura e dell'Animazione rurale:

.....

REGOLAMENTO (CE) N. 2470/98 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 novembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	48,1
	624	145,6
	999	96,9
0709 90 70	052	63,4
	204	35,6
	999	49,5
0805 20 10	204	58,2
	999	58,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	55,1
	999	55,1
0805 30 10	052	58,6
	528	59,1
	600	75,9
	999	64,5
0806 10 10	052	151,1
	400	244,5
	504	280,1
	508	193,8
	604	107,9
	999	195,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	23,7
	064	45,6
	388	21,0
	400	75,0
	404	65,2
	999	46,1
	0808 20 50	052
064		59,0
400		84,0
720		52,9
999		71,6

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2471/98 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 1998
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esporta-

zioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
⁽²⁾ GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 17 novembre 1998, che fissa le restituzioni
all'esportazione nel settore del pollame**

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
		ECU/100 unità			ECU/100 kg
0105 11 11 9000	01	1,40	0207 12 90 9190	02	28,00
0105 11 19 9000	01	1,40		03	35,00
0105 11 91 9000	01	1,40			
0105 11 99 9000	01	1,40	0207 14 20 9900	04	20,00
0105 12 00 9000	01	3,30			
0105 19 20 9000	01	3,30	0207 14 60 9900	04	20,00
		ECU/100 kg	0207 14 70 9190	04	20,00
0207 12 10 9900	02	28,00	0207 14 70 9290	04	20,00
	03	35,00			

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

02 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak e Iran,

03 l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la Georgia, il Kazakistan, il Kirghizistan, la Moldavia, la Russia, il Tagikistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, l'Ucraina, la Lituania, l'Estonia e la Lettonia,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca e della Svizzera.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2472/98 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 1998****che stabilisce i prezzi rappresentativi ed i dazi addizionali all'importazione nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2208/98 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina;

considerando che il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine; che occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali corrispondenti;

considerando che è necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.⁽²⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.⁽³⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.⁽⁴⁾ GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.⁽⁶⁾ GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 47.⁽⁷⁾ GU L 278 del 15. 10. 1998, pag. 19.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo ECU/100 kg	Dazio addizionale ECU/100 kg	Origine (¹)
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	218,9	24	01
		212,2	26	02
		268,4	10	03
		272,7	8	04
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	237,3	15	01
		229,3	17	02

(¹) Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Cile
- 04 Argentina»

REGOLAMENTO (CE) N. 2473/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 1998
che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie della
flora e della fauna selvatiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2214/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

dopo aver consultato il gruppo di consulenza scientifica,
considerando che l'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97 prevede che la Commissione può stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate negli allegati A e B del suddetto regolamento e stabilisce i criteri che presiedono a tali restrizioni;

considerando che l'elenco delle suddette restrizioni è stato istituito mediante il regolamento (CE) n. 2551/97 della Commissione ⁽³⁾; che tale elenco deve essere modificato e, visto il secondo comma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, interamente ripubblicato;

considerando che i paesi di origine delle specie soggette a tali restrizioni sono stati consultati;

considerando che l'articolo 41 del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/98 ⁽⁵⁾, comprende disposizioni relative all'applicazione da parte degli Stati membri delle restrizioni decise dalla Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio di specie della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 939/97, l'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie della flora e della fauna selvatiche riportati in allegato al presente regolamento è sospesa.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2551/97 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1998.

Per la Commissione
Ritt BJERREGAARD
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 61 del 3. 3. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 279 del 16. 10. 1998, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 349 del 19. 12. 1997, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 140 del 30. 5. 1997, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 145 del 15. 5. 1998, pag. 3.

ALLEGATO

Esemplari delle specie inserite nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi di origine	Base articolo 4, paragrafo 6, punto:
FAUNA				
MAMMALIA				
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				
<i>Zaglossus bruijni</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
PRIMATES				
Tupaïidae				
<i>Tupaia glis</i>	selvatica	tutti	Bhutan	b
Loridae				
<i>Arctocebus calabarensis</i>	selvatica	tutti	Repubblica centrafricana, Gabon, Nigeria	b
<i>Nycticebus coucang</i>	selvatica	tutti	Repubblica popolare cinese, Filippine, Singapore	b
<i>Nycticebus pygmaeus</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Perodicticus potto</i>	selvatica	tutti	Angola, Liberia, Nigeria	b
Galagidae				
<i>Euticus elegantulus</i> (sin. <i>Galago elegantulus</i>)	selvatica	tutti	Guinea equatoriale, Nigeria	b
<i>Galago alleni</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Galago matschiei</i> (sin. <i>G. inustus</i>)	selvatica	tutti	Ruanda, Repubblica democratica del Congo	b
<i>Galago moholi</i>	selvatica	tutti	Mozambico	b
<i>Galago senegalensis</i>	selvatica	tutti	Gibuti, Eritrea, Gambia,	b
<i>Galagoides demidoff</i> (sin. <i>Galago demidovii</i>)	selvatica	tutti	Burkina Faso, Repubblica centrafricana, Kenya, Senegal	b
<i>Galagoides zanzibaricus</i> (sin. <i>Galago zanzibaricus</i>)	selvatica	tutti	Malawi, Mozambico	b
<i>Otolemur crassicaudatus</i>	selvatica	tutti	Mozambico	b
Callitricidae				
<i>Callithrix argentata</i>	selvatica	tutti	Brasile, Paraguay	b
<i>Callithrix geoffroyi</i> (sin. <i>C. jacchus geoffroyi</i>)	selvatica	tutti	Brasile	b
<i>Callithrix humeralifer</i>	selvatica	tutti	Brasile	b
<i>Callithrix jacchus</i>	selvatica	tutti	Brasile	b
<i>Callithrix penicillata</i> (sin. <i>C. jacchus penicillata</i>)	selvatica	tutti	Brasile	b
<i>Callithrix pygmaea</i> (sin. <i>Cebuella pygmaea</i>)	selvatica	tutti	Bolivia, Ecuador	b
<i>Saguinus imperator</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Saguinus labiatus</i>	selvatica	tutti	Colombia	b
<i>Saguinus mystax</i>	selvatica	tutti	Perù	b
Cebidae				
<i>Alouatta fusca</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Alouatta seniculus</i>	selvatica	tutti	Trinidad e Tobago	b
<i>Ateles belzebuth</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi di origine	Base articolo 4, paragrafo 6, punto:
<i>Ateles fusciceps</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Ateles geoffroyi</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Ateles paniscus</i>	selvatica	tutti	Bolivia, Brasile, Guyana, Perù, Suriname	b
<i>Callicebus torquatus</i>	selvatica	tutti	Colombia, Ecuador, Venezuela	b
<i>Cebus albifrons</i>	selvatica	tutti	Guyana	b
<i>Cebus capucinus</i>	selvatica	tutti	Belize, Venezuela	b
<i>Cebus olivaceus</i>	selvatica	tutti	Guyana, Perù, Suriname	b
<i>Chiropotes satanas</i>	selvatica	tutti	Brasile	b
<i>Lagothrix lagotricha</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Pithecia aequatorialis</i> (sin. <i>P. monachus aequatorialis</i>)	selvatica	tutti	Perù	b
<i>Pithecia irrorata</i> (sin. <i>P. monachus irrorata</i>)	selvatica	tutti	Brasile, Perù	b
<i>Pithecia monachus</i>	selvatica	tutti	Brasile, Perù	b
<i>Pithecia monachus hirsuta</i>	selvatica	tutti	Bolivia, Ecuador	
<i>Pithecia pithecia</i>	selvatica	tutti	Brasile	b
Cercopithecidae				
<i>Allenopithecus nigroviridis</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Cercocebus agilis</i>	selvatica	tutti	Repubblica centrafricana	b
<i>Cercocebus torquatus</i>	selvatica	tutti	Costa d'avorio, Guinea, Nigeria, Senegal, Sierra Leone	b
<i>Cercopithecus ascanius</i>	selvatica	tutti	Angola, Burundi, Repubblica centrafricana, Kenya, Ruanda, Sudan, Uganda	b
<i>Cercopithecus cephus</i>	selvatica	tutti	Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, Gabon	b
<i>Cercopithecus dryas</i> (incl. <i>C. salongo</i>)	selvatica	tutti	Repubblica democratica del Congo	b
<i>Cercopithecus erythrogaster</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Cercopithecus erythrotis</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Cercopithecus hamlyni</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Cercopithecus mitis</i>	selvatica	tutti	Mozambico	b
<i>Cercopithecus neglectus</i>	selvatica	tutti	Repubblica centrafricana, Etiopia, Gabon, Kenya	b
<i>Cercopithecus nictitans</i>	selvatica	tutti	Benin, Sierra Leone	b
<i>Cercopithecus petaurista</i>	selvatica	tutti	Senegal	b
<i>Cercopithecus pogonias</i>	selvatica	tutti	Camerun, Guinea equatoriale, Gabon, Nigeria	b
<i>Cercopithecus preussi</i> (sin. <i>C. lhoesti preussi</i>)	selvatica	tutti	Camerun, Guinea equatoriale	b
<i>Chlorocebus aethiops</i>	selvatica	tutti	Mozambico	b
<i>Colobus angolensis</i>	selvatica	tutti	Angola, Malawi, Uganda, Zambia	b
<i>Colobus guereza</i>	selvatica	tutti	Guinea equatoriale, Etiopia	b
<i>Colobus polykomos</i>	selvatica	tutti	Costa d'avorio, Ghana, Guinea-Bissau, Nigeria, Togo	b
<i>Erythrocebus patas</i>	selvatica	tutti	Somalia	b
<i>Lophocebus albigena</i> (sin. <i>Cercocebus albigena</i>)	selvatica	tutti	Camerun, Guinea equatoriale, Kenya, Nigeria, Uganda	b
<i>Macaca arctoides</i>	selvatica	tutti	India, Malaysia, Thailandia	b
<i>Macaca assamensis</i>	selvatica	tutti	Nepal	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi di origine	Base articolo 4, paragrafo 6, punto:
<i>Macaca cyclopis</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Macaca fascicularis</i>	selvatica	tutti	Bangladesh, India, Laos, Singapore	b
<i>Macaca maura</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Macaca mulatta</i>	selvatica	tutti	Myanmar, Pakistan, Tailandia	b
<i>Macaca nemestrina</i>	selvatica	tutti	Repubblica popolare cinese	b
<i>Macaca nemestrina pagensis</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Macaca nigra</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Macaca ocbreata</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Macaca sylvanus</i>	selvatica	tutti	Algeria, Marocco	b
<i>Macaca tonkeana</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Miopithecus talapoin</i> (sin. <i>Cercopithecus talapoin</i>)	selvatica	tutti	Angola	b
<i>Papio hamadryas</i>	selvatica	tutti	Repubblica centrafricana, Ciad, Congo, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Libia, Mauritania, Niger, Sierra Leone, Somalia	b
<i>Presbytis femoralis</i> (sin. <i>P. melalophos femoralis</i>)	selvatica	tutti	Singapore, Tailandia	b
<i>Presbytis frontata</i>	selvatica	tutti	Malaysia	b
<i>Presbytis hosei</i>	selvatica	tutti	Brunei, Malaysia	b
<i>Presbytis rubicunda</i>	selvatica	tutti	Brunei, Malaysia	b
<i>Procolobus badius</i> (sin. <i>Colobus badius</i>)	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Procolobus verus</i> (sin. <i>Colobus verus</i>)	selvatica	tutti	Benin, Costa d'avorio, Ghana, Guinea, Nigeria, Sierra Leone, Togo	b
<i>Theropithecus gelada</i>	selvatica	tutti	Eritrea	b
<i>Trachypithecus cristatus</i> (sin. <i>Presbytis cristata</i>)	selvatica	tutti	Malaysia, Tailandia	b
<i>Trachypithecus obscurus</i> (sin. <i>Presbytis obscura</i>)	selvatica	tutti	Bangladesh, Myanmar	b
<i>Trachypithecus phayrei</i> (sin. <i>Presbytis phayrei</i>)	selvatica	tutti	Cambogia, Repubblica popolare cinese, India	b
<i>Trachypithecus vetulus</i> (sin. <i>Presbytis senex</i>)	selvatica	tutti	Sri Lanka	b
XENARTHRA				
Myrmecophagidae				
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	selvatica	tutti	Belize, Uruguay	b
PHOLIDOTA				
Manidae				
<i>Manis crassicaudata</i>	selvatica	tutti	Repubblica popolare cinese	b
<i>Manis javanica</i>	selvatica	tutti	Bangladesh, Repubblica popolare cinese, Laos, Singapore	b
<i>Manis pentadactyla</i>	selvatica	tutti	Bangladesh, Tailandia	b
<i>Manis temminckii</i>	selvatica	tutti	Sudafrica	b
<i>Manis tetradactyla</i>	selvatica	tutti	Nigeria	b
RODENTIA				
Sciuridae				
<i>Ratufa affinis</i>	selvatica	tutti	Singapore	b
<i>Ratufa bicolor</i>	selvatica	tutti	Repubblica popolare cinese	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi di origine	Base articolo 4, paragrafo 6, punto:
CARNIVORA				
Canidae				
<i>Chrysocyon brachyurus</i>	selvatica	tutti	Argentina, Bolivia, Perù	b
Viverridae				
<i>Cynogale bennettii</i>	selvatica	tutti	Brunei, Repubblica popolare cinese, Indonesia, Malaysia, Singapore, Tailandia, Vietnam	b
<i>Eupleres goudotii</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Fossa fossana</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
Felidae				
<i>Leptailurus serval</i>	selvatica	tutti	Algeria, Burkina Faso, Costa d'avorio, Gibuti, Eritrea, Etiopia, Guinea, Lesotho, Mauritania, Mozambico	b
<i>Oncifelis colocolo</i>	selvatica	tutti	Argentina, Cile	b
<i>Prionailurus bengalensis</i>	selvatica	tutti	Macao	b
PERISSODACTYLA				
Equidae				
<i>Equus zebra hartmannae</i>	selvatica	tutti	Angola	b
ARTIODACTYLA				
Hippopotamidae				
<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (sin. <i>Choeropsis liberiensis</i>)	selvatica	tutti	Costa d'avorio, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Sierra Leone	b
<i>Hippopotamus amphibius</i>	selvatica	tutti	Angola, Benin, Burundi, Repubblica centrafricana, Ciad, Costa d'avorio, Guinea equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Togo	b
Cervidae				
<i>Pudu mephistophiles</i>	selvatica	tutti	Colombia, Ecuador	b
Bovidae				
<i>Ovis ammon</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
AVES				
ANSERIFORMES				
Anatidae				
<i>Anas bernieri</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
FALCONIFORMES				
Accipitridae				
<i>Accipiter brachyurus</i>	selvatica	tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Accipiter gundlachi</i>	selvatica	tutti	Cuba	b
<i>Accipiter imitator</i>	selvatica	tutti	Papua Nuova Guinea, Isole Salomone	b
<i>Buteo galapagoensis</i>	selvatica	tutti	Ecuador	b
<i>Buteo ridgwayi</i>	selvatica	tutti	Repubblica dominicana, Haiti	b
<i>Erythrotriorchis radiatus</i>	selvatica	tutti	Australia	b
<i>Gyps coprotheres</i>	selvatica	tutti	Mozambico, Namibia, Swaziland	b
<i>Harpyopsis novaeguineae</i>	selvatica	tutti	Indonesia, Papua Nuova Guinea	b
<i>Leucopternis lacernulata</i>	selvatica	tutti	Brasile	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi di origine	Base articolo 4, paragrafo 6, punto:
<i>Leucopternis occidentalis</i>	selvatica	tutti	Ecuador, Perù	b
<i>Lophoictinia isura</i>	selvatica	tutti	Australia	b
<i>Spizaetus bartelsi</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
Falconidae				
<i>Falco deiroleucus</i>	selvatica	tutti	Belize, Guatemala	b
<i>Falco fasciinucha</i>	selvatica	tutti	Botswana, Etiopia, Kenya, Malawi, Mozambico, Sudafrica, Sudan, Tanzania, Zambia, Zimbabwe	b
<i>Falco hypoleucos</i>	selvatica	tutti	Australia, Papua Nuova Guinea	b
<i>Micrastur plumbeus</i>	selvatica	tutti	Colombia, Ecuador	b
GALLIFORMES				
Cracidae				
<i>Crax rubra</i>	selvatica	tutti	Costa Rica, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama	b
<i>Penelopina nigra</i>	selvatica	tutti	Guatemala, Honduras, Messico	b
Phasianidae				
<i>Polyplectron schleiermacheri</i>	selvatica	tutti	Indonesia, Malaysia	b
GRUIFORMES				
Gruidae				
<i>Balearica pavonina</i>	selvatica	tutti	Guinea	b
<i>Balearica regulorum</i>	selvatica	tutti	Angola, Botswana, Burundi, Repubblica democratica del Congo, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Ruanda, Sudafrica, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe	b
<i>Grus carunculatus</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
COLUMBIFORMES				
Columbidae				
<i>Goura cristata</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Goura scheepmakeri</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Goura victoria</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
PSITTACIFORMES				
Psittacidae				
<i>Agapornis fischeri</i>	selvatica	tutti	Burundi, Ruanda, Tanzania	b
	di allevamento	tutti	Mozambico	b
<i>Agapornis lilianae</i>	selvatica	tutti	Tanzania, Zimbabwe	b
<i>Agapornis nigrigenis</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Agapornis personatus</i>	selvatica	tutti	Kenya	b
<i>Agapornis pullarius</i>	selvatica	tutti	Angola, Benin, Burundi, Ciad, Costa d'avorio, Etiopia, Guinea, Kenya, Nigeria, Tanzania	b
<i>Agapornis roseicollis</i>	selvatica	tutti	Botswana, Sudafrica	b
<i>Agapornis swindernianus</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Amazona agilis</i>	selvatica	tutti	Giamaica	b
<i>Amazona albifrons</i>	selvatica	tutti	Messico	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi di origine	Base articolo 4, paragrafo 6, punto:
<i>Amazona amazonica</i>	selvatica	tutti	Bolivia, Perù	b
<i>Amazona auropalliata</i>	selvatica	tutti	Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras	b
<i>Amazona autumnalis</i>	selvatica	tutti	Brasile, Ecuador, Guatemala	b
<i>Amazona collaria</i>	selvatica	tutti	Giamaica	b
<i>Amazona dufresniana</i>	selvatica	tutti	Venezuela	b
<i>Amazona farinosa</i>	selvatica	tutti	Belize, Honduras, Messico	b
<i>Amazona festiva festiva</i>	selvatica	tutti	Ecuador, Guyana	b
<i>Amazona finschi</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Amazona kawalli</i>	selvatica	tutti	Brasile	b
<i>Amazona mercenaria</i>	selvatica	tutti	Colombia, Venezuela	b
<i>Amazona ochrocephala</i>	selvatica	tutti	Bolivia, Ecuador, Honduras, Perù, Trinidad e Tobago	b
<i>Amazona oratrix</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Amazona ventralis</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Amazona xantholora</i>	selvatica	tutti	Honduras	b
<i>Amazona xanthops</i>	selvatica	tutti	Bolivia, Paraguay	b
<i>Aprosmictus erythropterus</i>	selvatica	tutti	Indonesia, Papua Nuova Guinea	b
<i>Ara ararauna</i>	selvatica	tutti	Panama, Perù, Trinidad e Tobago	b
<i>Ara chloropterus</i>	selvatica	tutti	Argentina, Panama, Perù	b
<i>Ara couloni</i>	selvatica	tutti	Bolivia, Brasile	b
<i>Ara nobilis</i>	selvatica	tutti	Bolivia	b
<i>Ara severa</i>	selvatica	tutti	Ecuador, Guyana, Panama	b
<i>Aratinga acuticaudata</i>	selvatica	tutti	Uruguay	b
<i>Aratinga aurea</i>	selvatica	tutti	Argentina, Paraguay	b
<i>Aratinga auricapilla</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Aratinga erythrogenys</i>	selvatica	tutti	Ecuador, Perù	b
<i>Aratinga euops</i>	selvatica	tutti	Cuba	b
<i>Aratinga mitrata</i>	selvatica	tutti	Perù	b
<i>Aratinga solstitialis</i>	selvatica	tutti	Suriname, Venezuela	b
<i>Aratinga wagleri</i>	selvatica	tutti	Perù	b
<i>Bolborhynchus aurifrons</i>	selvatica	tutti	Perù	b
<i>Bolborhynchus ayмара</i>	selvatica	tutti	Cile	b
<i>Bolborhynchus ferrugineifrons</i>	selvatica	tutti	Colombia	b
<i>Bolborhynchus orbygnesius</i>	selvatica	tutti	Perù	b
<i>Brotogeris pyrrhopterus</i>	selvatica	tutti	Ecuador	b
<i>Brotogeris sanctithomae</i>	selvatica	tutti	Ecuador	b
<i>Brotogeris versicolurus</i>	selvatica	tutti	Ecuador, Suriname	b
<i>Cacatua ducorpsi</i>	selvatica	tutti	Isole Salomone	b
<i>Cacatua galerita</i>	selvatica	tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Cacatua sanguinea</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Cacatua sulphurea</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Chalcopsitta cardinalis</i>	selvatica	tutti	Isole Salomone	b
<i>Charmosyna amabilis</i>	selvatica	tutti	Fiji	b
<i>Charmosyna diadema</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Charmosyna margarethae</i>	selvatica	tutti	Isole Salomone	b
<i>Charmosyna meeki</i>	selvatica	tutti	Isole Salomone	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi di origine	Base articolo 4, paragrafo 6, punto:
<i>Charmosyna palmarum</i>	selvatica	tutti	Isole Salomone	b
<i>Coracopsis vasa</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Cyanoliseus patagonus</i>	selvatica	tutti	Cile, Uruguay	b
<i>Cyanoramphus unicolor</i>	selvatica	tutti	Nuova Zelanda	b
<i>Deroptyus accipitrinus</i>	selvatica	tutti	Brasile, Perù	b
<i>Eclectus roratus</i>	selvatica	tutti	Indonesia, Isole Salomone	b
<i>Enicognathus leptorhynchus</i>	selvatica	tutti	Cile	b
<i>Eunymphicus cornutus</i>	selvatica	tutti	Nuova Caledonia	b
<i>Forpus xanthops</i>	selvatica	tutti	Perù	b
<i>Geoffroyus heteroclitus</i>	selvatica	tutti	Isole Salomone	b
<i>Hapalopsittaca amazonina</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Hapalopsittaca fuertesi</i>	selvatica	tutti	Colombia	b
<i>Hapalopsittaca pyrrhops</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Leptosittaca branickii</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Lorius albidinuchus</i>	selvatica	tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Lorius chlorocercus</i>	selvatica	tutti	Isole Salomone	b
<i>Lorius domicella</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Lorius lory</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Micrositta bruijnii</i>	selvatica	tutti	Isole Salomone	b
<i>Micrositta finschii</i>	selvatica	tutti	Isole Salomone	b
<i>Nannopsittaca dachilleae</i>	selvatica	tutti	Bolivia, Perù	b
<i>Nannopsittaca panychlora</i>	selvatica	tutti	Brasile, Guyana	b
<i>Neophema splendida</i>	selvatica	tutti	Australia	b
<i>Pionites leucogaster</i>	selvatica	tutti	Brasile, Ecuador	b
<i>Pionopsitta pulchra</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Pionopsitta pyralia</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Pionus chalcopterus</i>	selvatica	tutti	Perù	b
<i>Pionus senilis</i>	selvatica	tutti	Guatemala, Honduras, Panama	b
<i>Pionus tumultuosus</i>	selvatica	tutti	Colombia, Ecuador, Venezuela	b
<i>Poicephalus crassus</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Poicephalus cryptoxanthus</i>	selvatica	tutti	Tanzania	b
<i>Poicephalus gulielmi</i>	selvatica	tutti	Guinea equatoriale	b
<i>Poicephalus meyeri</i>	selvatica	tutti	Eritrea, Etiopia, Tanzania	b
<i>Poicephalus robustus</i>	selvatica	tutti	Botswana, Costa d'avorio, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Namibia, Nigeria, Senegal, Sudafrica, Swaziland, Togo	b
<i>Poicephalus rufiventris</i>	selvatica	tutti	Tanzania	b
<i>Poicephalus senegalus</i>	selvatica	tutti	Burkina Faso, Ciad, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Sierra Leone	b
<i>Polytelis alexandrae</i>	selvatica	tutti	Australia	b
<i>Prioniturus luconensis</i>	selvatica	tutti	Filippine	b
<i>Prosopeia personata</i>	selvatica	tutti	Fiji	b
<i>Prosopeia splendens</i>	selvatica	tutti	Fiji	b
<i>Prosopeia tabuensis</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Psittacula alexandri</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Psittacula cyanocephala</i>	selvatica	tutti	Bangladesh	b
<i>Psittacula finschii</i>	selvatica	tutti	Bangladesh, Cambogia	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi di origine	Base articolo 4, paragrafo 6, punto:
<i>Psittacula intermedia</i>	selvatica	tutti	India	b
<i>Psittacula roseata</i>	selvatica		Repubblica popolare cinese	b
<i>Psittaculirostris edwardsii</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Psittacus erithacus</i>	selvatica	tutti	Angola, Benin, Burundi, Repubblica centrafricana, Costa d'avorio, Guinea equatoriale, Mali, São, Tomé e Príncipe, Sierra Leone, Tanzania, Togo	b
<i>Psitteuteles goldiei</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Psittinus cyanurus</i>	selvatica	tutti	Vietnam	b
<i>Psittrichas fulgidus</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Pyrrhura albipectus</i>	selvatica	tutti	Ecuador	b
<i>Pyrrhura calliptera</i>	selvatica	tutti	Colombia	b
<i>Pyrrhura hoematotis</i>	selvatica	tutti	Venezuela	b
<i>Pyrrhura leucotis</i>	selvatica	tutti	Brasile	b
<i>Pyrrhura molinae</i>	selvatica	tutti	Paraguay	b
<i>Pyrrhura orcesi</i>	selvatica	tutti	Ecuador	b
<i>Pyrrhura picta</i>	selvatica	tutti	Bolivia, Colombia	b
<i>Pyrrhura viridicata</i>	selvatica	tutti	Colombia	b
<i>Tanygnathus gramineus</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Tanygnathus sumatranus</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Touit melanonotus</i>	selvatica	tutti	Brasile	b
<i>Touit surda</i>	selvatica	tutti	Brasile	b
<i>Trichoglossus euteles</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Trichoglossus haematodus</i>	selvatica	tutti	Isole Salomone	b
<i>Trichoglossus johnstoniae</i>	selvatica	tutti	Filippine	b
<i>Trichoglossus ornatus</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Trichoglossus rubiginosus</i>	selvatica	tutti	Stati federati della Micronesia	b
<i>Tricharia malachitacea</i>	selvatica	tutti	Argentina, Brasile	b
STRIGIFORMES				
Tytonidae				
<i>Phodilus prigoginei</i>	selvatica	tutti	Repubblica democratica del Congo	b
<i>Tyto aurantia</i>	selvatica	tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Tyto inexpectata</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Tyto manusi</i>	selvatica	tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Tyto nigrobrunnea</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Tyto sororcula</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
Strigidae				
<i>Bubo philippensis</i>	selvatica	tutti	Filippine	b
<i>Bubo vosseleri</i>	selvatica	tutti	Tanzania	b
<i>Glaucidium albertinum</i>	selvatica	tutti	Ruanda, Repubblica democratica del Congo	b
<i>Ketupa blakistoni</i>	selvatica	tutti	Repubblica popolare cinese, Giappone, Federazione russa	b
<i>Ketupa ketupu</i>	selvatica	tutti	Singapore	b
<i>Nesasio solomonensis</i>	selvatica	tutti	Papua Nuova Guinea, Isole Salomone	b
<i>Ninox affinis</i>	selvatica	tutti	India	b
<i>Ninox rudolfi</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Otus angelinae</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Otus fuliginosus</i>	selvatica	tutti	Filippine	b
<i>Otus longicornis</i>	selvatica	tutti	Filippine	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi di origine	Base articolo 4, paragrafo 6, punto:
<i>Otus magicus</i>	selvatica	tutti	Seychelles	b
<i>Otus mindorensis</i>	selvatica	tutti	Filippine	b
<i>Otus mirus</i>	selvatica	tutti	Filippine	b
<i>Otus pauliani</i>	selvatica	tutti	Comore	b
<i>Otus rutilus</i>	selvatica	tutti	Comore	b
<i>Scotopelia ussberi</i>	selvatica	tutti	Costa d'avorio, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone	b
<i>Strix davidi</i>	selvatica	tutti	Repubblica popolare cinese	b
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				
<i>Buceros rhinoceros</i>	selvatica	tutti	Tailandia	b
PASSERIFORMES				
Pittidae				
<i>Pitta nympha</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
REPTILIA				
TESTUDINES				
Emydidae				
<i>Trachemys scripta elegans</i>	tutti vivi	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	d
Testudinidae				
<i>Geochelone carbonaria</i>	selvatica	tutti	Argentina, Panama	b
<i>Geochelone chilensis</i>	selvatica	tutti	Argentina	b
<i>Geochelone denticulata</i>	selvatica	tutti	Bolivia, Ecuador	b
<i>Geochelone elegans</i>	selvatica	tutti	Bangladesh, Pakistan	b
<i>Geochelone gigantea</i>	selvatica	tutti	Seychelles	b
<i>Geochelone pardalis</i>	selvatica	tutti	Mozambico, Namibia, Swaziland, Tanzania	b
	di allevamento	tutti	Mozambico	b
<i>Geochelone platynota</i>	selvatica	tutti	Myanmar	b
<i>Geochelone sulcata</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Gopherus agassizii</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Gopherus berlandieri</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Gopherus polyphemus</i>	selvatica	tutti	Stati Uniti d'America	b
<i>Homopus signatus</i>	selvatica	tutti	Namibia	b
<i>Indotestudo elongata</i>	selvatica	tutti	Bangladesh, India	b
<i>Indotestudo forstenii</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Kinixys belliana</i>	selvatica	tutti	Burundi, Repubblica centrafricana, Costa d'avorio, Gibuti, Liberia, Madagascar, Mauritania, Mozambico	b
	di allevamento o allevati in cattività	tutti	Benin, Mozambico	b
<i>Kinixys erosa</i>	selvatica	tutti	Benin, Guinea-Bissau, Togo	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi di origine	Base articolo 4, paragrafo 6, punto:
<i>Kinixys homeana</i>	di allevamento o allevati in cattività	tutti	Benin	b
<i>Kinixys natalensis</i>	selvatica	tutti	Mozambico, Sudafrica, Swaziland	b
<i>Manouria emys</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Manouria impressa</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Pyxis arachnoides</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Testudo horsfieldii</i>	selvatica	tutti	Repubblica popolare cinese, Pakistan	b
Pelomedusidae				
<i>Erymnochelys madagascariensis</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Peltocephalus dumerilianus</i>	selvatica	tutti	Perù	b
<i>Podocnemis erythrocephala</i>	selvatica	tutti	Colombia, Venezuela	b
<i>Podocnemis expansa</i>	selvatica	tutti	Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Trinidad e Tobago, Venezuela	b
<i>Podocnemis lewyana</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Podocnemis sextuberculata</i>	selvatica	tutti	Perù	b
CROCODYLIA				
Alligatoridae				
<i>Caiman crocodilus crocodilus</i>	selvatica	tutti	Bolivia, Ecuador, Perù, Trinidad e Tobago	b
<i>Caiman crocodilus fuscus</i>	selvatica	tutti	Belize, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Messico, Panama, Venezuela	b
<i>Caiman yacare</i>	selvatica	tutti	Argentina, Bolivia	b
<i>Palaeosuchus trigonatus</i>	selvatica	tutti	Guyana	b
SAURIA				
Agamidae				
<i>Uromastyx acanthinurus</i>	selvatica	tutti	Egitto	b
<i>Uromastyx aegyptius</i>	selvatica	tutti	Egitto	b
<i>Uromastyx maliensis</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Uromastyx ocellatus</i>	selvatica	tutti	Gibuti, Egitto, Etiopia, Arabia Saudita, Yemen	b
<i>Uromastyx thomasi</i>	selvatica	tutti	Oman	b
Chamaeleonidae				
<i>Chamaeleo balteatus</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Chamaeleo campani</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Chamaeleo labordi</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Chamaeleo minor</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
Gekkonidae				
<i>Phelsuma abbotti</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma antanosy</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma barbouri</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma befotakensis</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma breviceps</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma chekei</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma dubia</i>	selvatica	tutti	Madagascar, Mozambico, Tanzania	b
<i>Phelsuma edwardnewtonii</i>	selvatica	tutti	Mauritius	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi di origine	Base articolo 4, paragrafo 6, punto:
<i>Phelsuma flavigularis</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma guimbeaui</i>	selvatica	tutti	Mauritius	b
<i>Phelsuma guttata</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma klemmeri</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma minutbi</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma modesta</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma mutabilis</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma pronki</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma pusilla</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma seippi</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma serraticauda</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma standingi</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma trilineata</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
Iguanidae				
<i>Conolophus pallidus</i>	selvatica	tutti	Ecuador	b
<i>Conolophus subcristatus</i>	selvatica	tutti	Ecuador	b
<i>Iguana iguana</i>	selvatica	tutti	El Salvador	b
Helodermatidae				
<i>Heloderma horridum</i>	selvatica	tutti	Guatemala, Messico	b
<i>Heloderma suspectum</i>	selvatica	tutti	Messico, Stati Uniti d'America	b
Scincidae				
<i>Corucia zebrata</i>	selvatica	tutti	Isole Salomone	b
Varanidae				
<i>Varanus albigularis</i>	selvatica	tutti	Gibuti, Eritrea, Kenya, Lesotho, Mozambico, Swaziland, Uganda, Repubblica democratica del Congo	b
<i>Varanus baritji</i>	selvatica	tutti	Australia	b
<i>Varanus beccarii</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Varanus bogerti</i>	selvatica	tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Varanus dumerilii</i>	selvatica	tutti	Brunei, Indonesia	b
<i>Varanus exanthematicus</i>	selvatica	tutti	Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Gibuti, Kenia, Liberia, Malawi, Niger, Ruanda, Repubblica democratica del Congo	b
	di allevamento	tutti	Benin, Togo	b
<i>Varanus glauerti</i>	selvatica	tutti	Australia	b
<i>Varanus indicus</i>	selvatica	tutti	Australia, Isole Marshall, Isole Salomone	b
<i>Varanus irrawadicus</i>	selvatica	tutti	Repubblica popolare cinese	b
<i>Varanus jobiensis</i> (sin. <i>V. karlschmidti</i>)	selvatica	tutti	Indonesia, Papua Nuova Guinea	b
<i>Varanus kingorum</i>	selvatica	tutti	Australia	b
<i>Varanus niloticus</i>	selvatica	tutti	Burkina Faso, Burundi, Gibuti, Egitto, Guinea equatoriale, Lesotho, Mauritania, Mozambico, Ruanda, Swaziland	b
	di allevamento	tutti	Benin, Togo	b
<i>Varanus panoptes</i>	selvatica	tutti	Indonesia	b
<i>Varanus pilbarensis</i>	selvatica	tutti	Australia	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi di origine	Base articolo 4, paragrafo 6, punto:
<i>Varanus rudicollis</i>	selvatica	tutti	Filippine	b
<i>Varanus salvadorii</i>	selvatica	tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Varanus salvator</i>	selvatica	tutti	Bangladesh, Brunei, Cambogia, Repubblica popolare cinese, India, Myanmar, Filippine, Singapore, Vietnam	b
<i>Varanus similis</i>	selvatica	tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Varanus telenestus</i>	selvatica	tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Varanus teriae</i>	selvatica	tutti	Australia	b
<i>Varanus yemenensis</i>	selvatica	tutti	Arabia Saudita, Yemen	b
SERPENTES				
Boidae				
<i>Boa constrictor</i>	selvatica	tutti	Costa Rica, El Salvador, Honduras, Perù	b
<i>Eunectes barbouri</i>	selvatica	tutti	Brasile	b
<i>Eunectes deschauenseei</i>	selvatica	tutti	Brasile	b
<i>Eunectes murinus</i>	selvatica	tutti	Paraguay	b
<i>Eunectes notaeus</i>	selvatica	tutti	Bolivia, Uruguay	b
<i>Python anchietae</i>	selvatica	tutti	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Python curtus</i>	selvatica	tutti	Brunei	b
<i>Python molurus</i>	selvatica	tutti	Repubblica popolare cinese, Laos, Vietnam	b
<i>Python regius</i>	selvatica	tutti	Repubblica centrafricana, Congo, Guinea equatoriale, Gabon, Liberia	b
<i>Python reticulatus</i>	selvatica	tutti	Bangladesh, Cambogia, India, Singapore	b
<i>Python sebae</i>	selvatica	tutti	Mauritania, Sudafrica	b
	di allevamento	tutti	Benin, Mozambico	b
AMPHIBIA				
ANURA				
Ranidae				
<i>Rana catesbeiana</i>	tutti vivi	tutti	Tutti i paesi di origine	d
MOLLUSCA				
BIVALVIA				
VENEROIDA				
Tridacnidae				
<i>Hippopus hippopus</i>	selvatica	tutti	Micronesia, Vanuatu	b
<i>Tridacna deresa</i>	selvatica	tutti	Tonga	b
<i>Tridacna gigas</i>	selvatica	tutti	Guam, Micronesia, Figi, Indonesia, Isole Marshall, Palau, Papua Nuova Guinea, Vanuatu	b
<i>Tridacna squamosa</i>	selvatica	tutti	Tonga	b
FLORA				
Amaryllidaceae				
<i>Galanthus nivalis</i>	selvatica	tutti	Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Repubblica ceca, Moldova, Slovacchia, Svizzera, Ucraina	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi di origine	Base articolo 4, paragrafo 6, punto:
<i>Euphorbiaceae</i>				
<i>Euphorbia millotii</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Orchidaceae</i>				
<i>Aceras anthropoporum</i>	selvatica	tutti	Turchia	b
<i>Aeranthes henrici</i>	selvatica	tutti	Madagascar	b
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	selvatica	tutti	Estonia, Slovacchia, Svizzera, Turchia	b
<i>Barlia robertiana</i>	selvatica	tutti	Malta, Turchia	b
<i>Cephalanthera damasonium</i>	selvatica	tutti	Polonia, Slovacchia	b
<i>Cephalanthera rubra</i>	selvatica	tutti	Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Slovacchia	b
<i>Dactylorbiza fuchsii</i>	selvatica	tutti	Repubblica ceca, Polonia	b
<i>Dactylorbiza incarnata</i>	selvatica	tutti	Norvegia, Slovacchia	b
<i>Dactylorbiza latifolia</i>	selvatica	tutti	Norvegia, Polonia, Slovacchia	b
<i>Dactylorbiza maculata</i>	selvatica	tutti	Repubblica ceca, Lituania, Norvegia, Polonia	b
<i>Dactylorbiza romana</i>	selvatica	tutti	Turchia	b
<i>Dactylorbiza russowii</i>	selvatica	tutti	Repubblica ceca, Lituania, Norvegia, Polonia	b
<i>Dactylorbiza traunsteineri</i>	selvatica	tutti	Liechtenstein, Polonia	b
<i>Dendrobium bellatulum</i>	selvatica	tutti	Cambogia, Cina, India, Laos, Myanmar, Thailandia, Vietnam	b
<i>Gymnadenia conopsea</i>	selvatica	tutti	Repubblica ceca, Lituania, Slovacchia	b
<i>Himantoglossum hircinum</i>	selvatica	tutti	Repubblica ceca, Ungheria, Svizzera	b
<i>Nigritella nigra</i>	selvatica	tutti	Norvegia	b
<i>Ophrys apifera</i>	selvatica	tutti	Ungheria	b
<i>Ophrys holoserica</i>	selvatica	tutti	Turchia	b
<i>Ophrys insectifera</i>	selvatica	tutti	Repubblica ceca, Ungheria, Lettonia, Liechtenstein, Norvegia, Romania, Slovacchia	b
<i>Ophrys pallida</i>	selvatica	tutti	Algeria	b
<i>Ophrys scolopax</i>	selvatica	tutti	Ungheria, Romania	b
<i>Ophrys sphegodes</i>	selvatica	tutti	Ungheria, Romania, Svizzera	b
<i>Ophrys tentbredinifera</i>	selvatica	tutti	Malta, Turchia	b
<i>Ophrys umbilicata</i>	selvatica	tutti	Turchia	b
<i>Orchis coriophora</i>	selvatica	tutti	Polonia, Federazione russa, Svizzera	b
<i>Orchis italica</i>	selvatica	tutti	Malta, Turchia	b
<i>Orchis laxiflora</i>	selvatica	tutti	Svizzera	b
<i>Orchis mascula</i>	selvatica	tutti	Estonia, Lituania, Polonia	b
<i>Orchis militaris</i>	selvatica	tutti	Lituania, Polonia, Slovacchia	b
<i>Orchis morio</i>	selvatica	tutti	Estonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Turchia	b
<i>Orchis pallens</i>	selvatica	tutti	Ungheria, Polonia, Federazione russa, Slovacchia	b
<i>Orchis papilionacea</i>	selvatica	tutti	Romania, Slovenia	b
<i>Orchis provincialis</i>	selvatica	tutti	Svizzera	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi di origine	Base articolo 4, paragrafo 6, punto:
<i>Orchis punctulata</i>	selvatica	tutti	Turchia	b
<i>Orchis purpurea</i>	selvatica	tutti	Polonia, Slovacchia, Svizzera, Turchia	b
<i>Orchis simia</i>	selvatica	tutti	Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Romania, Slovenia, Svizzera, Turchia, Jugoslavia	b
<i>Orchis tridentata</i>	selvatica	tutti	Repubblica ceca, Slovacchia, Turchia	b
<i>Orchis ustulata</i>	selvatica	tutti	Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Federazione russa, Slovacchia	b
<i>Serapias cordigera</i>	selvatica	tutti	Turchia	b
<i>Serapias lingua</i>	selvatica	tutti	Malta	b
<i>Serapias parviflora</i>	selvatica	tutti	Turchia	b
<i>Serapias vomeracea</i>	selvatica	tutti	Malta, Svizzera, Turchia	b
<i>Spiranthes spiralis</i>	selvatica	tutti	Repubblica ceca, Liechtenstein, Polonia, Svizzera	b
Primulaceae				
<i>Cyclamen intaminatum</i>	selvatica	tutti	Turchia	b
<i>Cyclamen mirabile</i>	selvatica	tutti	Turchia	b
<i>Cyclamen parviflorum</i>	selvatica	tutti	Turchia	b
<i>Cyclamen persicum</i>	selvatica	tutti	Turchia	b
<i>Cyclamen pseudibericum</i>	selvatica	tutti	Turchia	b
<i>Cyclamen trochopteranthum</i>	selvatica	tutti	Turchia	b

REGOLAMENTO (CE) N. 2474/98 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 1998
che abroga il regolamento (CE) n. 1579/98 relativo alla gara permanente per
l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è opportuno, per ragioni economiche, abrogare la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1579/98

della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2043/98 ⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1579/98 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 206 del 23. 7. 1998, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 263 del 26. 9. 1998, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 2475/98 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 1998
che abroga il regolamento (CE) n. 1122/98 relativo alla gara permanente per
l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è opportuno, per ragioni economiche, abrogare la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1122/98

della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2043/98 ⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1122/98 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 69.

⁽⁶⁾ GU L 263 del 26. 9. 1998, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 2476/98 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 1998
che abroga il regolamento (CE) n. 1791/98 relativo alla gara permanente per
l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è opportuno, per ragioni economiche, abrogare la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1791/98

della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2043/98 ⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1791/98 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 228 del 15. 8. 1998, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 263 del 26. 9. 1998, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 2477/98 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1998

che abroga il regolamento (CE) n. 1761/98 relativo alla gara permanente per l'esportazione di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è opportuno, per ragioni economiche, abrogare la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1761/98

della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2318/98 ⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1761/98 è abrogato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 221 dell'8. 8. 1998, pag. 18.⁽⁶⁾ GU L 289 del 28. 10. 1998, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2478/98 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1998

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio (¹),visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 (²), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 (³), in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/98 (⁵); che, qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; che per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato

mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni; che tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della produzione stimata del cotone non sgranato, maggiorata del 15 %; che il regolamento (CE) n. 1844/98 della Commissione (⁶) ha fissato il livello della produzione stimata per la campagna 1998/1999; che l'applicazione di tale metodo induce a stabilire al livello sotto indicato l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 21,635 ECU/100 kg.
2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:
 - 48,948 ECU/kg per la Spagna,
 - 47,885 ECU/kg per la Grecia,
 - 84,665 ECU/kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1998.

(¹) GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

(²) GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

(³) GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 4.

(⁴) GU L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

(⁵) GU L 211 del 29. 7. 1998, pag. 9.

(⁶) GU L 240 del 28. 8. 1998, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**

del 7 ottobre 1998

che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1996 — Sezione IV: Corte di giustizia — Sezione V: Corte dei conti — Sezione VI, parte B: Comitato delle regioni

(98/647/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto l'articolo 203, paragrafo 10, del trattato CE,
- visto l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario,
- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 1996 [SEC(97)0402 — C4-0197/97],
- vista la relazione annuale della Corte dei conti relativa all'esercizio 1996 (C4-0599/97)⁽¹⁾,
- vista la relazione della commissione per il controllo di bilanci (A4-0289/98),

Per quanto riguarda la Corte di giustizia

1. osserva che lo stato di previsione, in particolare la dotazione dell'articolo 270, non era caratterizzato da un'adeguata affidabilità; chiede pertanto alla Corte di giustizia di migliorare i lavori preparatori, soprattutto in materia di previsione finanziaria, quanto alla dotazione e alle motivazioni fornite per le varie linee di bilancio;

Per quanto riguarda la Corte dei conti

2. propone alla Corte dei conti di affidare al suo membro responsabile delle questioni amministrative il compito di coinvolgere sistematicamente la Corte dei conti in tutte le verifiche a carattere orizzontale, a partire dall'esercizio 1997;

Per quanto riguarda il Comitato delle regioni

3. deplora il carattere particolarmente lacunoso delle informazioni contenute nel conto di gestione e nel bilancio finanziario della sezione VI, parte B del bilancio generale; chiede al Comitato delle regioni di fare in modo che la presentazione dei dati attinenti all'esecuzione degli stanziamenti di sua competenza sia trasparente, completa e precisa;
4. deplora le irregolarità evidenziate nella relazione annuale della Corte dei conti; prende atto della relazione interlocutoria, trasmessa dal Comitato delle regioni all'autorità competente per il discarico, relativa al recupero degli importi indebitamente pagati e alle disposizioni amministrative e regolamentari adottate o previste; chiede alla Corte dei conti di verificare la fondatezza e l'efficacia dell'insieme delle succitate misure;

⁽¹⁾ GU C 348 del 18. 11. 1997.

5. esprime preoccupazioni per l'assenza di una politica coerente del personale in seno al Comitato delle regioni, che ha dato luogo a numerosi ricorsi da parte del personale e a sentenze del Tribunale di primo grado; ritiene pertanto necessario approfondire tale questione nell'ambito della procedura di bilancio 1999 ⁽¹⁾;
6. concede al cancelliere della Corte di giustizia e ai segretari generali della Corte dei conti e del Comitato delle regioni il discarico per l'esecuzione dei rispettivi bilanci per l'esercizio 1996;
7. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione alle istituzioni e all'organo consultivo interessati e di provvedere alla relativa pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

José María GIL-ROBLES

⁽¹⁾ Cfr. PE 226.669.

RISOLUZIONE

intesa a informare il Comitato economico e sociale delle regioni del rinvio della decisione di discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1996 — Sezione VI, parte A: Comitato economico e sociale

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto l'articolo 203, paragrafo 10, del trattato CE,
- visto l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario,
- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 1996 [SEC(97)0402 — C4-0197/97],
- vista la relazione annuale della Corte dei conti relativa all'esercizio 1996 (C4-0599/97)⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 1998 (C4-0168/98),
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0289/98),

A. considerando la gravità delle conclusioni della relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio 1996 relative alla gestione degli stanziamenti del Comitato economico e sociale (CES),

B. considerando che le irregolarità constatate offuscano l'immagine dell'Unione europea agli occhi dei cittadini,

C. ricordando la posizione, espressa al paragrafo 8 della sua risoluzione del 31 marzo 1998 sul rinvio del discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1996⁽²⁾, per quanto concerne l'abilitazione che tutte le istituzioni europee dovrebbero dare all'UCLAF in vista dell'espletamento delle inchieste,

1. deplora i risultati evidenziati da due verifiche sulla gestione degli stanziamenti del CES effettuate l'una dal controllore finanziario del CES e l'altra dalla Corte dei conti;
2. ritiene che la presa d'atto dell'insieme di tale questione imponga il deferimento alla Corte dei conti e all'UCLAF, per due motivi: per definire qualsiasi forma di implicazione e di responsabilità amministrativa riguardanti la contabilizzazione, l'impegno, l'ordinazione e la liquidazione delle spese, e per verificare l'affidabilità del nuovo sistema di rimborso raccomandato dalla Corte dei conti e le condizioni di recupero delle spese indebitamente pagate;

3. deplora vivamente la maniera in cui il CES ha gestito e programmato la copertura del posto di controllore finanziario, allorché tale posto vacante era prevedibile ed era stato annunciato all'autorità di bilancio, conformemente al disposto dell'articolo 55 del regolamento finanziario, nell'ambito della procedura di bilancio 1998;

4. chiede che il controllore finanziario del Comitato economico e sociale sia invitato a fornire una spiegazione in merito alle modalità con cui, in una precedente occasione, ha ritenuto possibile stabilire che i pagamenti in questione fossero conformi «alle disposizioni applicabili, in particolare del bilancio e dei regolamenti nonché di qualsiasi atto emanato in esecuzione dei trattati e dei regolamenti», e che fossero altresì conformi ai principi di economia e di sana gestione finanziaria previsti all'articolo 2 del regolamento finanziario;

5. deplora la particolare lacunosità delle informazioni contenute nel conto di gestione e nel bilancio finanziario della sezione VI, parte A del bilancio generale; chiede al CES di fare in modo che la presentazione dei dati relativi all'esecuzione degli stanziamenti di sua competenza sia trasparente, completa e precisa; ritiene, in tale contesto, che le informazioni che saranno fornite in relazione all'esercizio 1996 debbano essere integrate da quelle del contabile, in particolare per quanto concerne l'esercizio delle sue competenze in materia di recupero o di pagamenti effettuati a titolo delle spese che sono state oggetto delle osservazioni della Corte;

6. informa il CES che non può concedergli il discarico fintantoché le condizioni e le richieste di cui sopra non saranno state soddisfatte, così come non può concedere lo scarico al contabile, come previsto dall'articolo 77 del regolamento finanziario;

7. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale e di provvedere alla relativa pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L.

⁽¹⁾ GU C 348 del 18. 11. 1997.

⁽²⁾ GU C 138 del 4. 5. 1998, pag. 43.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1998

recante modifica della decisione 97/217/CE che definisce i gruppi di paesi terzi cui è consentito utilizzare i certificati veterinari previsti per l'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(1998) 3332]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/648/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando che la decisione 97/217/CE della Commissione⁽³⁾ stabilisce i gruppi di paesi terzi o di loro zone cui è consentito utilizzare i certificati veterinari previsti per l'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio provenienti da paesi terzi;

considerando che la decisione 98/372/CE della Commissione⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/505/CE⁽⁵⁾, ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei;

considerando che a motivo della presenza di focolai di peste suina classica negli allevamenti di suini selvatici sono state applicate restrizioni alle importazioni di suini vivi da alcune parti della Repubblica ceca;

considerando che la medesima regionalizzazione dovrebbe essere applicata alle importazioni di carni di cinghiale dalla Repubblica ceca;

considerando che la Comunità europea ha applicato restrizioni sanitarie ad alcune zone della Croazia a causa di problemi relativi ai controlli veterinari in dette zone; che una recente missione veterinaria della Comunità ha appurato che i servizi veterinari della Croazia controllano efficacemente l'intero paese;

considerando che è pertanto possibile autorizzare le importazioni di carni di artiodattili selvatici dall'intero territorio della Croazia;

considerando che il controllo delle epizootie in alcune zone dello Zimbabwe è soddisfacente; che possono pertanto essere autorizzate le importazioni di carni di artiodattili e solipedi selvatici da tali zone dello Zimbabwe;

considerando che occorre pertanto modificare la decisione 97/217/CE della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/217/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 88 del 3. 4. 1997, pag. 201.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 16. 6. 1998, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 226 del 13. 8. 1998, pag. 50.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gruppi di paesi terzi cui è consentito utilizzare i certificati veterinari di cui alle decisioni 97/218/CE, 97/219/CE e 97/220/CE

Artiodattili, esclusi i suini selvatici				Suini selvatici				Conigli d'allevamento e leporidi selvatici	Selvaggina di penna				Solipedi selvatici		Altri mammiferi terrestri selvatici		
Colonna A		Colonna B		Colonna C		Colonna D			Colonna E	Colonna F		Colonna G		Colonna H		Colonna I	
Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese			Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese
AR-1	Argentina ⁽³⁾	AR-3 + 4	Argentina ⁽³⁾ ⁽¹¹⁾	AU	Australia ⁽¹⁾	HU	Ungheria	Paesi terzi compresi nell'elenco di cui alla parte prima dell'allegato della decisione 79/542/CEE e successive modificazioni	AU	Australia ⁽¹⁾	AR	Argentina ⁽¹⁾	BW	Botswana	AU	Australia ⁽¹⁾	
AU	Australia ⁽¹⁾	BW	Botswana ⁽⁴⁾	CA	Canada ⁽¹⁾				BR	Brasile ⁽¹⁾ ⁽⁹⁾	TH	Thailandia ⁽¹⁾ ⁽⁹⁾	NA	Namibia	CA	Canada	
BG	Bulgaria	NA	Namibia ⁽⁵⁾	CH	Svizzera				BG	Bulgaria			SZ	Swaziland	EE	Estonia	
CA	Canada ⁽¹⁾	SZ	Svizzera ⁽⁶⁾	CY	Cipro ⁽¹⁾				CA	Canada ⁽¹⁾			ZA	Sudafrica	GL	Groenlandia ⁽¹⁾	
CH	Svizzera	ZA	Sudafrica ⁽⁷⁾	NZ	Nuova Zelanda ⁽¹⁾				CH	Svizzera			ZW	Zimbabwe	LI	Lituania	
CL	Cile ⁽¹⁾	ZW	Zimbabwe ⁽⁸⁾	US	Stati Uniti d'America ⁽¹⁾				CL	Cile ⁽¹⁾					LV	Lettonia	
CY	Cipro ⁽¹⁾			CZ-1	Repubblica ceca ⁽²⁾				CY	Cipro ⁽¹⁾					NZ	Nuova Zelanda	
CZ	Repubblica ceca								CZ	Repubblica ceca					RO	Romania	
EE	Estonia								GL	Groenlandia ⁽¹⁰⁾					RU	Russia	
GL	Groenlandia								HR	Croazia							
HR	Croazia ⁽²⁾								HU	Ungheria							
HU	Ungheria								IL	Israele ⁽¹⁾							
LI	Lituania								LI	Lituania							
LV	Lettonia								NZ	Nuova Zelanda ⁽¹⁾							
NZ	Nuova Zelanda ⁽¹⁾							PL	Polonia								

Artiodattili, esclusi i suini selvatici				Suini selvatici				Conigli d'allevamento e leporidi selvatici		Selvaggina di penna				Solipedi selvatici		Altri mammiferi terrestri selvatici	
Colonna A		Colonna B		Colonna C		Colonna D		Colonna E	Colonna F		Colonna G		Colonna H		Colonna I		
Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese		Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese	
PL	Polonia								RO	Romania							
RO	Romania								SL	Slovenia							
SL	Slovenia								SK	Repubblica slovacca							
SK	Repubblica slovacca								TN	Tunisia ⁽¹⁾ ⁽¹⁰⁾							
UY	Uruguay								US	Stati Uniti d'America ⁽¹⁾							
US	Stati Uniti d'America ⁽¹⁾																

⁽¹⁾ Escluse le carcasse non spennate/non scuoiate e non eviscerate, salvo se trasportate per via aerea.

⁽²⁾ Si applica la regionalizzazione di cui alla decisione 92/371/CEE (e successive modificazioni).

⁽³⁾ Si applica la regionalizzazione di cui alla decisione 93/402/CEE (e successive modificazioni).

⁽⁴⁾ Si applica la regionalizzazione di cui alla decisione 92/22/CEE (e successive modificazioni).

⁽⁵⁾ Si applica la regionalizzazione di cui alla decisione 92/24/CEE (e successive modificazioni).

⁽⁶⁾ Si applica la regionalizzazione di cui alla decisione 92/23/CEE (e successive modificazioni).

⁽⁷⁾ Si applica la regionalizzazione di cui alla decisione 92/21/CEE (e successive modificazioni).

⁽⁸⁾ Si applica la regionalizzazione di cui alla decisione 92/25/CEE (e successive modificazioni).

⁽⁹⁾ Si applica la regionalizzazione di cui alla decisione 94/984/CE (e successive modificazioni).

⁽¹⁰⁾ Esclusivamente carni di selvaggina non d'allevamento.

⁽¹¹⁾ Esclusivamente carni di selvaggina d'allevamento.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2064/97 della Commissione, del 15 ottobre 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 290 del 23 ottobre 1997)

1. Sostituire la parola «destinatario» con «beneficiario» in tutto il testo [articolo 2, paragrafo 2, lettera a); articolo 3, lettera c); articolo 4, lettere b) e f); articolo 7, paragrafo 3; articolo 11].
 2. All'articolo 2 lettera f), sostituire la parola «individuali» con «individuati».
 3. All'articolo 2 paragrafo 2 lettera a) e ai punti 5 e 8 dell'allegato I, sostituire le parole «importi sintetici» con «dati riepilogativi».
 4. All'articolo 3 paragrafo 1, lettera b), sostituire la parola «presentate» con «predisposte».
 5. All'articolo 8 paragrafo 1, sostituire le parole «pagamento del saldo» con «pagamento finale» (due volte) e la parola «dichiarazione» con «dichiarazione finale».
 6. All'articolo 8, paragrafo 2, sostituire le parole «pagamento del saldo» con «pagamento finale».
 7. All'articolo 12, paragrafo 2: cancellare la parola «per».
-